

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Padana B.C.C. Società Cooperativa

Via Garibaldi, 25 - 25024 – Leno (BS)

Tel.: 030 9040358/292 - Fax: 030 9068361

Email: organizzazione@cassapadana.it - Sito internet: www.cassapadana.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Brescia n. 52238

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 8340 - cod. ABI 08340

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164205

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE	
SEDE (INDIRIZZO)	
TELEFONO	
E-MAIL	
QUALIFICA	
COGNOME E NOME DEL CLIENTE	
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, del documento informativo sulle spese, nonché della Guida pratica al conto corrente.	
FIRMA DEL CLIENTE	

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Lo **sconto** è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, di spese e di commissioni, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto.

Il credito viene ceduto alla banca, salvo buon fine, per cui il cliente resta obbligato nei confronti della banca fino a quando questa non riscuote il credito trasferitole.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento del debitore ceduto
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l'affidamento è concesso a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e microimprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo: Per un finanziamento di: € 50.000,00 Durata (mesi): 3	Numero distinte: 1 Numero effetti per distinta: 2	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 9,1661%
---	--	---

Si assume che il plafond sia utilizzato per intero e che venga ripartito equamente sulle distinte. Si assume che il valore di ogni distinta sia ripartito equamente sul relativo n. di effetti e che tutte le distinte vengano presentate alla stessa data.

Gli oneri considerati per il calcolo sono:

Tasso di sconto	7,6%
Spese di accettazione per singola distinta	
Spese esito effetti fuori piazza per singolo effetto	
Spese incasso effetti fuori piazza per singolo effetto	
Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge	€ 0,00
Giorni valuta accredito effetti fuori piazza	
TASSI	
Tasso applicato alle operazioni di sconto	7,6%
SPESE	
Effetti cartacei	
Comm. su distinta - Effetti trattabili con spese	€ 0,00
Comm. su distinta - Effetti trattabili senza spese	€ 0,00
Diritto brevità su altre banche - Effetti trattabili con spese	€ 3,00
Diritto brevità su altre banche - Effetti trattabili senza spese	€ 3,00
Diritto brevità su filiali - Effetti trattabili con spese	€ 3,00
Diritto brevità su filiali - Effetti trattabili senza spese	€ 3,00
Comm. incasso su altre banche - Effetti trattabili con spese	€ 6,00
Comm. incasso su altre banche - Effetti trattabili senza spese	€ 6,00
Comm. incasso su filiali - Effetti trattabili con spese	€ 2,50
Comm. incasso su filiali - Effetti trattabili senza spese	€ 2,50
Comm. insoluto su altre banche - Effetti trattabili con spese	€ 5,00 oltre spese e commissioni reclamate da istituti domiciliatari
Comm. insoluto su altre banche - Effetti trattabili senza spese	€ 5,00 oltre spese e commissioni reclamate da istituti domiciliatari
Comm. insoluto su filiali - Effetti trattabili con spese	€ 5,00 oltre spese e commissioni reclamate da istituti domiciliatari
Comm. insoluto su filiali - Effetti trattabili senza spese	€ 5,00 oltre spese e commissioni reclamate da istituti domiciliatari
Comm. insoluto protestato su altre banche - Effetti trattabili con spese	0,125% Minimo: € 5,00 Massimo: € 13,00 oltre spese e commissioni reclamate da istituti domiciliatari
Comm. insoluto protestato su altre banche - Effetti trattabili senza spese	0,125% Minimo: € 5,00 Massimo: € 13,00 oltre spese e commissioni reclamate da istituti domiciliatari
Comm. insoluto protestato su filiali - Effetti trattabili con spese	0,125% Minimo: € 5,00 Massimo: € 13,00 oltre spese e commissioni reclamate da istituti domiciliatari
Comm. insoluto protestato su filiali - Effetti trattabili senza spese	0,125% Minimo: € 5,00 Massimo: € 13,00 oltre spese e commissioni reclamate da istituti domiciliatari
Comm. richiamo su altre banche - Effetti trattabili con spese	€ 13,00 oltre spese e commissioni reclamate da istituti domiciliatari
Comm. richiamo su altre banche - Effetti trattabili senza spese	€ 13,00 oltre spese e commissioni reclamate da istituti domiciliatari
Comm. richiamo su filiali - Effetti trattabili con spese	€ 9,00 oltre spese e commissioni reclamate da istituti domiciliatari

Comm. richiamo su filiali - Effetti trattabili senza spese	€ 9,00 oltre spese e commissioni reclamate da istituti domiciliatari
Giorni	
Accredito su altre banche disposizioni a scadenza - Effetti trattabili con spese	11 giorni calendario
Accredito su altre banche disposizioni a scadenza - Effetti trattabili senza spese	11 giorni calendario
Accredito su altre banche disposizioni a vista - Effetti trattabili con spese	10 giorni calendario
Accredito su altre banche disposizioni a vista - Effetti trattabili senza spese	10 giorni calendario
Brevità effetti su altre banche - Effetti trattabili con spese	15 giorni calendario
Brevità effetti su altre banche - Effetti trattabili senza spese	15 giorni calendario
Brevità effetti su filiali - Effetti trattabili con spese	5 giorni calendario
Brevità effetti su filiali - Effetti trattabili senza spese	5 giorni calendario
Accredito su filiali disposizione a scadenza - Effetti trattabili con spese	9 giorni calendario
Accredito su filiali disposizione a scadenza - Effetti trattabili no spese	9 giorni calendario
Accredito su filiali disposizione a vista - Effetti trattabili con spese	10 giorni calendario
Accredito su filiali disposizione a vista - Effetti trattabili senza spese	10 giorni calendario

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di sconto, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.cassapadana.it).

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Sia il cliente che la banca possono recedere in qualunque momento dal contratto senza preavviso e senza spese inviando una lettera raccomandata A/R. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario riceve la comunicazione.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

CASSA PADANA BCC SC

Ufficio Reclami

Via Garibaldi n. 25 CAP 25024

e-mail: reclami@cassapadana.it

pec: reclami@postacert.cassapadana.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione sul fido accordato (commissione onnicomprensiva)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. È onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all'importo e alla durata dell'affidamento.
Commissione d'istruttoria veloce (CIV)	Si applica a condizione che, nell'arco del trimestre, si generino per effetto di uno o più addebiti sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La CIV non è comunque dovuta se: a) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca; b) lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente o l'importo complessivo di 500 euro e o la durata di 7 giorni consecutivi. L'esenzione di cui al punto b) si applica una sola volta per trimestre.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Microimpresa	L'impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Sconfinamento	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso (utilizzo extrafido).
Saldo per valuta	Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Saldo disponibile	Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi.
Sconfinamento extra-fido	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.